

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 117-2026 del 2 settembre 2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto e del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ente, le modalità di gestione, autorizzazione, liquidazione, rendicontazione e controllo delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi statutari e di rappresentanza di Crea.

Le spese di rappresentanza sono finalizzate a manifestare all'esterno l'attività istituzionale dell'Ente e a mantenere o accrescere il prestigio e l'immagine dello stesso nei rapporti con soggetti, delegazioni e istituzioni qualificate, nazionali, dell'Unione europea o internazionali, nell'interesse del perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e della promozione della ricerca scientifica.

Art. 2 – Nozione e requisiti di legittimità

Costituiscono spese di rappresentanza gli oneri sostenuti per iniziative dirette a instaurare, mantenere o sviluppare rapporti con soggetti esterni all'Ente, in occasioni di carattere ufficiale, che rispondano cumulativamente ai seguenti requisiti:

- a) **inerenza:** stretta correlazione con i fini istituzionali dell'Ente;
- b) **ufficialità:** riferibilità a un evento, visita o manifestazione di carattere ufficiale, con partecipazione di soggetti esterni rappresentativi di enti, istituzioni, organismi scientifici o imprese;
- c) **sobrietà e congruità:** proporzionalità della spesa rispetto all'evento e alle disponibilità di bilancio dell'Ente;
- d) **assenza di finalità personali:** esclusione di benefici diretti a favore di amministratori, dirigenti o dipendenti dell'Ente in quanto tali.
- e) **effettiva proiezione esterna** dell'attività istituzionale.

Non sono in ogni caso qualificabili come spese di rappresentanza gli atti di mera liberalità, ad eccezione degli omaggi di cui al successivo art. 3, le spese riferite ai normali rapporti di servizio, né quelle prive di motivazione che ne attestino l'occasione e i soggetti beneficiari.

Art. 3 – Tipologie di spesa ammesse

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le spese di rappresentanza:

- l'ospitalità (colazioni e pranzi di lavoro, soggiorno) di delegazioni, autorità o personalità esterne in visita ufficiale presso l'Ente;
- le spese sostenute in occasione di convegni, cerimonie, inaugurazioni e altre manifestazioni istituzionali organizzate o patrociniate dall'Ente;
- gli omaggi istituzionali di valori pari a euro 75,00, in occasione di visite ufficiali o ricorrenze particolari;
- le spese per partecipazioni, telegrammi e messaggi di rappresentanza in occasioni ufficiali.

Sono espressamente escluse le spese per esigenze personali dei componenti degli organi o del personale dell'Ente, nonché quelle riconducibili a normali attività di formazione, funzionamento o a spese di missione, che restano disciplinate dalle rispettive normative di settore.

Art. 4 – Stanziamento

Nel bilancio di previsione dell'Ente è iscritto un apposito capitolo di spesa per il fondo di rappresentanza, di importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, coerentemente con i principi di sana gestione finanziaria e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Regolamento di amministrazione e contabilità del CREA.

L'Ufficio Risorse Finanziarie verifica, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la compatibilità dello stanziamento proposto con i limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente per le spese di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, e ne dà evidenza al Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale utilizzo del fondo oltre le disponibilità stanziate non è consentito, salvo espressa, temporanea e motivata giustificazione, previa verifica di compatibilità con i limiti di cui al comma 1; ulteriori stanziamenti sono soggetti a variazione di bilancio secondo le procedure ordinarie.

Art. 5 – Soggetti competenti

Le spese di rappresentanza sono autorizzate, nel limite dello stanziamento disponibile, esclusivamente dal Presidente e/o dal Direttore Generale dell'Ente, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, che ne assumono la responsabilità in ordine alla legittimità e alla congruità.

Gli atti di gestione conseguenti all'autorizzazione — assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione, ordinazione e pagamento — sono di competenza della struttura amministrativo-contabile, ai sensi degli artt. 30-33 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.

Il Presidente e il Direttore Generale, per le spese da ciascuno autorizzate, sono tenuti a rendicontare all'Ente le somme utilizzate e a vigilare sulla corretta destinazione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Procedura di autorizzazione

Per ciascuna spesa, salvo comprovate esigenze di urgenza, da motivare specificamente, è adottato un atto di autorizzazione che indica:

- a) l'evento o l'occasione cui la spesa si riferisce;
- b) la stima del numero dei partecipanti;
- c) i soggetti esterni coinvolti e la loro qualifica istituzionale;
- d) la motivazione dell'inerenza ai fini istituzionali dell'Ente;
- e) l'importo previsto e la relativa copertura sul capitolo di bilancio dedicato.

L'atto di autorizzazione è trasmesso alla struttura amministrativo-contabile competente ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 7 – Documentazione e liquidazione

La liquidazione della spesa è subordinata alla presentazione, entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento, di idonea documentazione giustificativa (a titolo esemplificativo, ove compatibile con la natura della spesa, fatture o altri titoli di spesa, elenco nominativo dei partecipanti, relazione sintetica sull'evento) che attesti il collegamento tra la spesa sostenuta e l'occasione di rappresentanza.

Art. 8 – Rendicontazione

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso dell'esercizio sono elencate in un apposito prospetto riepilogativo, allegato al conto consuntivo/bilancio d'esercizio, con indicazione di data, importo, occasione e soggetti beneficiari.

Il prospetto, previamente acquisito dall'Ufficio che verifica l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, è pubblicato nella apposita sezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed è trasmesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, agli organi di controllo interno e, ove richiesto, alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Art. 9 – Controlli e responsabilità

Il Collegio dei Revisori dei conti verifica, nell'ambito delle proprie funzioni, la regolarità e la congruità delle spese di rappresentanza sostenute.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta le responsabilità amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente in capo al soggetto che ha disposto o autorizzato la spesa.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ente, nonché i principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti in materia di spese di rappresentanza.

Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.